

CAMERA DEI DEPUTATI N. 863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSELLI, TRUZZI, MARENGHI, CREMASCHI CARLO, GATTO, DE COCCI, CARCATERA, SAMPIETRO, AVANZINI, SCALFARO, BERTOLA, DAL CANTON MARIA PIA, DE MARIA, PONTI, CARIGNANI

Annunziata il 29 ottobre 1949

Costruzioni edilizie nelle campagne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Grave nelle campagne d'Italia la disoccupazione dei contadini e dei lavoratori in genere e gravissima e disumana spesso la situazione dell'edilizia domestica nei paesi e nelle aziende agricole.

Si ritiene che in aggiunta alle leggi ed alle provvidenze fino ad oggi stabilite sia oppor-

tuno sancire un impegno per la proprietà fondiaria per aiutare la risoluzione dei due gravi problemi sovraesposti.

Si confida che il presente progetto di legge possa venire accolto dal Parlamento che vorrà valutarne appieno tutti i benefici effetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In tutti i fondi rustici ove le case di abitazione non siano sufficienti per capacità e adatte per igiene, all'alloggio di tutto il personale (lavoratori, dirigenti e famiglie) necessario per una razionale coltivazione del fondo, è fatto obbligo ai proprietari di costruire nel termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i locali mancanti.

ART. 2.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge in tutte le aziende agricole fornite di abitazioni rurali dovranno essere sistemati, secondo le norme dell'igiene e della decenza statuite dalle leggi e dai regolamenti

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in vigore, gli impianti igienici di lavatoi, latrine, lavandini, acqua potabile, in rapporto con le condizioni idriche locali.

ART. 3.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le abitazioni rurali dovranno essere ripulite, intonacate e fornite di sottotetto, impiantito, e di adatti infissi e serramenti da porta e da finestra.

ART. 4.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in collaborazione con le autorità sanitarie ed amministrative provinciali e comunali controlleranno la esecuzione della presente legge e rileveranno le eventuali deficienze esistenti fra le condizioni presenti delle abitazioni e quelle previste ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 2 e 3.

ART. 5.

In caso di inadempienza da parte del proprietario alle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura denuncierà al Genio civile i lavori non eseguiti. Il Genio civile redigerà il preventivo per la spesa necessaria e chiederà la somma occorrente ad un Istituto di credito abilitato ad esercitare il credito agrario, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca per capitale, interessi e spese. Il Genio civile provvederà con tale somma alla esecuzione dei lavori.

ART. 6.

La presente legge ha vigore alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.